



SANITÀ E BIOETICA

IL QUADRO GENERALE

Procreazione assistita: regole ancora nella "bufera" ma il nodo è la destinazione degli embrioni congelati

DI SIMONA GATTI

Procreazione medicalmente assistita e diagnosi preimpianto di nuovo sotto la lente della giurisprudenza di merito. Il tribunale di Firenze, con l'ordinanza 7 dicembre 2012 n. 4942, solleva due dubbi

di legittimità costituzionale relativi alla legge n. 40: il primo riguarda il divieto di ricerca clinica o sperimentale sugli embrioni residuati da Pma; il secondo concerne il no alla revoca del consenso al trattamento sanitario dopo la fecondazione dell'ovulo.

Il foro di Cagliari, con una pronuncia dello scorso 9 novembre, ha invece disposto che le strutture sanitarie pubbliche eseguano l'esame sugli embrioni ottenuti dopo il procedimento clinico e poi trasferiscano nell'utero della ricorrente solo quelli sani.

Il problema degli embrioni residuati - Oltre agli aspetti prettamente giuridici affrontati dai giudici di Firenze e Cagliari, la questione più delicata è quella della destinazione degli

embrioni non utilizzati e abbandonati dai genitori.

Dopo la sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge 40/2004 nella parte in cui prevedeva che il numero di embrioni creati non dovesse superare quello strettamente necessario «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» - è stato annullato il divieto di crioconservazione, sancito in via generale dal precedente comma 1 dello stesso articolo 14, dando di conseguenza il via libera alla tecnica di congelamento per gli embrioni non impiantati.

In questi ultimi anni quindi il numero degli embrioni congelati è aumentato in maniera esponenziale: nel 2008 quelli formati erano 84.861 e quelli crioconservati 763; nel 2009 i primi erano 99.258 e i secondi 7.337, nel 2010 il dato totale di quelli composti era 113.019 e la quantità di quelli congelati è arrivata a 16.280.

Il problema è serio e le strade da percorrere sono in teoria tre: utilizzarli per la ricerca e la sperimentazione; impiegarli nel campo delle cellule staminali per la terapia di varie

malattie; farli "adottare" da altre donne che lo desiderano.

Secondo l'autorevole opinione di Fernando Santosuosso, la prima via, anche se da preferire rispetto all'ipotesi della distruzione, comporterebbe l'attribuzione, a questi ultimi, della «limitata e poco nobile funzione strumentale di cavia agli esperimenti». Per quanto riguarda, poi, il secondo percorso si sostiene che una prospettiva accettabile sarebbe che il progresso tecnico-scientifico riuscisse a formare o "rieducare" delle cellule con efficacia pari a quelle embrionali, senza sacrificare i veri e propri embrioni umani. Solo la terza destinazione (la cosiddetta adozione per la nascita) «sarebbe effettivamente conforme alla natura dell'embrione: completare il proprio cammino vitale e dare la gioia della genitorialità a una coppia...».

Procedimento d'urgenza e ricorso alla Consulta - Altra questione rilevante, affrontata dal magistrato toscano, sotto il profilo teorico è quella relativa alla possibilità che, nel corso di un procedimento cautelare, sia proposto un ricorso incidentale di legittimità costituzionale.

Al riguardo il tribunale di Firenze richiama il seguente passaggio della nota sentenza n. 151 del 2009 della Consulta:



Per saperne di più:

www.scienzaevita.org

SANITÀ E BIOETICA

IL QUADRO GENERALE

**Un fenomeno in esplosione**

Con la sentenza 151/2009 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge 40/2004 nella parte in cui prevedeva che il numero di embrioni creati non dovesse superare quello strettamente necessario «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». In quella pronuncia si è quindi chiarito che la caducazione di tale inciso introduce, da un lato, una deroga al divieto di crioconservazione, sancito in via generale dal precedente comma 1 dello stesso articolo 14, e comporta, d'altro lato, «la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica».

Nel prospetto che segue si coglie l'aumento esponenziale del numero di embrioni congelati dopo la sentenza n. 151.

I numeri dell'emergenza

Anno	Numero totale embrioni formati	Numero degli embrioni crioconservati	Percentuale degli embrioni crioconservati sul totale embrioni formati
2008	84.861	763	0,9
2009	99.258	7.337	7,4
2010	113.019	16.280	14,4

Fonte: Associazione Scienza & Vita - Relazione «Embrioni conservati. Quale futuro?»

«La giurisprudenza di questa Corte ammette la possibilità che siano sollevate questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando il giudice non provveda sulla domanda, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce (sentenza n. 161 del 2008 e ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006)».

Poiché è in atto pendente, innanzi al tribunale di Firenze, il procedimento cautelare nel cui ambito sono stati pro-

spettati i dubbi di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 13 della legge 40/2004, quel tribunale è dunque legittimato a rivolgersi al giudice delle leggi per sollevare le relative questioni.

Il primo piano - Il primo piano di questa settimana di «Guida al Diritto» è dedicato a queste due pronunce giurisprudenziali che direttamente e indirettamente di nuovo vanno a intaccare la legge 40/2004. Si apre con l'ordinanza di Firenze che rimette la questione della legittimità costituzionale degli articoli 6 e

13 della legge 40/2004 alla Consulta. La pubblicazione del provvedimento è seguita come sempre dal commento dell'esperto. Chiude il servizio la pronuncia del giudice Latti di Cagliari che intende assicurare il diritto della coppia sterile e portatrice di malattie genetiche di avere conoscenza sullo stato di salute degli embrioni ottenuti mediante il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Anche in questo caso segue l'analisi tecnica che inoltre affronta il tema dei divieti imposti dalla nostra legislazione in contrasto con la normativa Cedu. ■